

*Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)*

*Regolamento Regionale 4 novembre 2010, n. 17/R.*

*"Modifiche al regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)".*

*(B.U. 11 novembre 2010, n. 45)*

## *IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE*

*Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);*

*Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;*

*Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;*

*Visto il regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R;*

*Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 53 - 952 del 3 novembre 2010  
emana  
il seguente regolamento:*

*Art. 1. (Modifica all'articolo 4 del regolamento 15 febbraio 2010, n. 4/R)*

*1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"), è abrogata.*

*2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R, è aggiunto il seguente:*

*"4 bis. Allo scopo di attestare l'effettuazione di impianti di arboricoltura da legno in assenza di contributo pubblico, gli esecutori possono presentare una comunicazione semplice contenente i seguenti dati:*

- a) dati anagrafici completi e recapiti del proprietario o del conduttore;*
- b) dati catastali e superficie dell'area interessata dall'impianto;*
- c) elenco delle specie e relativo numero di piante utilizzate."*

*Art. 2. (Modifica dell'articolo 67 del regolamento 15 febbraio 2010, n. 4/R)*

*1. Dopo il comma 1 dell'articolo 67 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R, sono aggiunti i seguenti:*

*"1 bis. Fino al 31 agosto 2011 qualunque intervento selvicolturale inferiore ai 2.000 metri quadrati di superficie, per singolo richiedente, può essere eseguito in assenza di comunicazione semplice.*

*1 ter. In assenza di chiare delimitazioni cartografiche su base catastale e in assenza di strumenti di pianificazione forestale, nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'articolo 34 del regolamento forestale e riguardanti superfici inferiori ai 2.500 metri quadrati, per singolo richiedente e per anno, possono essere eseguiti previa comunicazione semplice.*

*1 quater. Fino all'individuazione cartografica su base catastale dei boschi con funzioni di protezione diretta di cui all'articolo 40, dei boschi in stazioni vulnerabili di cui all'articolo 41 e dei boschi da seme di cui all'articolo 42 del regolamento forestale, gli interventi*

selvicolturali eseguiti in tali ambiti sono sottoposti alle ordinarie procedure previste dagli articoli 4, 5 e 6 del regolamento forestale."

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Data a Torino, addì 4 novembre 2010

p. Roberto Cota  
Il Vice Presidente  
Ugo Cavallera